

(N. 2322)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per il Turismo e lo Spettacolo

(SARTI)

di concerto con il Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1975

Incremento del fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche

ONOREVOLI SENATORI. — Il fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche, di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, prevede, attualmente, una disponibilità di lire 1 miliardo 550 milioni, da devolvere annualmente al sostegno delle varie iniziative ed attività specificate nella disposizione stessa.

A decorrere dall'esercizio 1976, detto fondo risulterà decurtato della somma di lire 200 milioni in quanto la legge 9 marzo 1971, n. 126, ha previsto appunto sino a tale data l'integrazione di 200 milioni annui del fondo originario.

La riduzione viene a coincidere con un momento particolarmente difficile e delicato del settore cinematografico il quale, anche a

causa delle note vicende connesse all'attuale congiuntura economica, ha visto gravemente compromesse le proprie prospettive di sviluppo e, in molti casi, la stessa possibilità di perseguire quelle finalità di pubblico interesse che costituiscono il presupposto dell'intervento statale.

In tale contesto si pone, con particolare evidenza la critica situazione del Centro sperimentale di cinematografia e della Cineteca nazionale, cui la legge riserva appositi contributi (non inferiori, rispettivamente, a lire 300 milioni e 50 milioni), a valere sul fondo speciale.

In concreto, dal 1965 ad oggi, il contributo erogato al Centro ha oscillato tra la misura minima di 300 milioni, prevista dalla legge

(negli anni 1967-1968) e la misura massima di 375 milioni (nel 1971), per ridursi, quindi, ai 358 milioni degli ultimi esercizi. Per la Cineteca nazionale, il contributo è stato erogato, dal 1965 al 1973, nella misura minima di 50 milioni. Solo nel 1974 esso è stato portato a 55 milioni.

I dati esposti indicano, con sufficiente chiarezza, come l'intervento finanziario dello Stato sia rimasto sostanzialmente ancorato a misure non più sufficienti a fronteggiare le esigenze del Centro, notevolmente accresciute, in questi ultimi tempi, a causa del progressivo aumento delle spese generali, degli oneri per il personale e dei costi di esercizio.

Già nel 1971, ad iniziativa dei senatori Formica e Vignola, venne presentato un disegno di legge volto ad istituire un apposito capitolo di bilancio, recante lo stanziamento di lire 600 milioni a sostegno delle attività del Centro, di cui 100 milioni da destinare al funzionamento della Cineteca. Il disegno di legge non ebbe ulteriore corso, per la fine della legislatura.

Frattanto la situazione finanziaria del Centro è andata ulteriormente aggravandosi in quanto le entrate di bilancio sono divenute sempre più insufficienti rispetto ai compiti che l'Ente è tenuto a svolgere.

Come è noto, in base alla legge istitutiva 24 marzo 1942, n. 419, e alle norme statutarie, il Centro deve provvedere alla organizzazione di corsi per la formazione artistica e professionale e per l'aggiornamento e la specializzazione cinematografica e televisiva, al funzionamento delle sezioni di studio, di ricerca e di sperimentazione nel settore cinematografico e televisivo, nonché alla gestione della Cineteca nazionale cui la legge demanda il compito di conservare film italiani e stranieri di valore artistico, culturale e sociologico, di incrementarne l'acqui-

sione nella misura più ampia possibile e di utilizzare i film in tutte le forme idonee per favorirne la diffusione.

Trattasi di funzioni che rivestono particolare rilevanza ai fini dello sviluppo della cultura cinematografica e che hanno ottenuto un esplicito riconoscimento della loro validità dalla inclusione del Centro tra gli enti pubblici contemplati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70. Tale riconoscimento — operato direttamente dalla legge — comporta, peraltro, il dovere dello Stato di assicurare all'Ente i mezzi necessari al suo corretto funzionamento.

Per le ragioni esposte ed in vista della preannunciata, prossima ristrutturazione del Centro e della Cineteca nazionale — alla quale ultima dovrebbero essere devolute ulteriori attribuzioni e, in particolare, il compito di curare la promozione e la diffusione all'estero del cinema italiano — si dispone con l'unito disegno di legge, a decorrere dall'esercizio 1976, l'aumento di lire 700 milioni del fondo speciale di cui al citato articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (art. 1), provvedendosi nel contempo ad elevare la misura minima del contributo statale in favore del Centro sperimentale di cinematografia a lire 550 milioni annui e la misura minima del contributo annuale in favore della Cineteca nazionale a lire 150 milioni (articolo 2).

Si prevede, inoltre, che per le esigenze connesse allo svolgimento dei corsi, per il funzionamento delle sezioni di studio, di ricerca e di sperimentazione, nonché per le esigenze della Cineteca nazionale, si applicano al Centro sperimentale di cinematografia le disposizioni di cui all'articolo 36, commi primo e secondo, della legge 20 marzo 1975, n. 70, che consentono l'assunzione a contratto di personale specializzato.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1976, il fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche previsto dall'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è elevato a lire 2.050 milioni.

Art. 2.

Il contributo annuo in favore del Centro sperimentale di cinematografia, di cui all'articolo 45, primo comma, lettera *i*), della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è fissato in misura non inferiore a lire 550 milioni. Il contributo annuo in favore della Cineteca nazionale, di cui alla lettera *o*) del predetto articolo 45 è fissato in misura non inferiore a lire 150 milioni.

Per le esigenze connesse allo svolgimento dei corsi ordinari e speciali, organizzati nell'ambito delle attività istituzionali dal Consiglio di amministrazione, che ne determina anche la durata, per il funzionamento delle sezioni di studio, di ricerca e di sperimentazione, il Centro sperimentale di cinematografia può avvalersi, limitatamente all'assunzione del personale docente, delle disposizioni di cui all'articolo 36, commi primo e secondo, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano, altresì, per le esigenze della Cineteca nazionale.

Art. 3.

All'onere di lire 700 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'esercizio 1976, mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo all'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.